TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

# Art. 334

## Personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane

Agli effetti del trasferimento disposto con l'art. 3 (n. 10), entro il 30 giugno 1932 sara' provveduto, con decreto Reale, promosso dal ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, all'inquadramento del personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della citata disposizione. A decorrere dalla data del trasferimento, gl'impiegati degli archivi sopra indicati diventano impiegati governativi, anche agli effetti del trattamento di quiescenza. Con il R. decreto di cui al primo comma saranno dettate le norme per il riparto dell'onere delle pensioni od indennita', tra lo Stato e gli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per gl'impiegati e salariati iscritti agl'istituti predetti e, tra lo Stato e le amministrazioni provinciali, per quelli ancora iscritti a regolamenti speciali di pensione vigenti presso le provincie interessate.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 25 giugno 1932 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la finanza locale |
| Estremi | Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-334-personale-degli-archivi-provinciali-di-stato-delle-provincie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it